

Lotta all'evasione. Il Fisco prova a dare la caccia ai crediti nascosti **Pag. 21**

Professionisti. Bersani: puntiamo a un sistema con più concorrenza **Pag. 23**

Giustizia. Concorsi fermi per i giudici di pace **Pag. 25**

Previdenza. La Covip fissa le regole per le offerte dei fondi pensione **Pag. 27**

Giovedì 2 Novembre 2006

www.ilssole24ore.com/norme

Collegato 2007. Il decreto che accompagna la Finanziaria risolve le incertezze sulle regole applicabili all'istituto

Il trust tassa solo il beneficiario

Imposta di donazione al destinatario finale - L'autodichiarazione non paga

Angelo Busani

Il decreto legge 262/06 fornisce una nuova chiave di lettura per il trattamento fiscale del trust. Da quel provvedimento e dalla legge di conversione si dovrebbe trarre conferma, nella materia di tassazione dei trust, dell'opinione prevalente che si è finora formata sul trattamento fiscale di questo istituto sotto il profilo della imposizione indiretta, e cioè:

- la neutralità fiscale del trasferimento dei beni dal disponente al trustee;
- l'applicazione della tassazione proporzionale alla devoluzione dei beni al beneficiario finale del trust.

Sia il Dl 262/06 (che dispone l'applicazione dell'imposta di registro) sia la legge di conversione (che dispone l'applicazione dell'imposta di donazione) si occupano di tassare la «costituzione di vincoli di destinazione» e con il trust indubbiamente si origina un vincolo di destinazione

IL DEBITO AGGIUNTIVO

Se l'atto riguarda immobili è necessario fare i conti anche con i tributi ipotecari e catastali

dei beni in trust al fine del perseguimento dello scopo dettato dal disponente.

Peraltro, nella nuova legge fiscale non si parla espressamente di trust, osservazione dalla quale potrebbe anche desumersi che il legislatore abbia voluto riferirsi non al trust ma solo al vincolo previsto dall'articolo 2645-ter del Codice civile.

Questo discorso è sicuramente apprezzabile, ma appare un po' limitativo perché sembra ribaltabile con un ragionamento simmetrico: e cioè quello secondo il quale la legge fiscale non parla espressamente di uno specifico «atto di destinazione» ma fa generico riferimento alla «costituzione di vincoli di destinazione» e quindi anche al trust, attività giuridica dalla quale scaturisce l'istituzione di un vincolo di destinazione o nel patrimonio del disponente (se il trust è "autodichiarato") o nel patrimonio del trustee.

Considerando dunque che la nuova legislazione fiscale possa interessare anche i trust, c'è da chiedersi, però, quando e come applicare la tassazione, in quanto per trust si intende una complessa serie di attività giuridiche

che, a seconda dei casi, si articola nei seguenti passaggi:

- nel trust "autodichiarato" c'è una manifestazione di volontà del disponente diretta a vincolare una certa area del proprio patrimonio per un certo scopo;
- negli altri trust, c'è un trasferimento di diritti dal disponente al trustee;
- infine, in entrambi i casi, ci può essere o meno una finale devoluzione a favore di beneficiari, già determinati dal disponente o da determinarsi con diverse metodologie.

Provando quindi ad applicare a questi casi la nuova tassazione, è necessario partire da due fondamentali considerazioni:

- in generale, un'imposta non può essere applicata in mancanza di una manifestazione di capacità contributiva in capo al contribuente, a pena di sua incostituzionalità (e nell'imposta di donazione la capacità contributiva è inevitabilmente l'incremento patrimoniale che si verifica in capo al beneficiario dell'atto a titolo gratuito);
- in particolare, le aliquote dell'imposta di donazione (4, 6 e 8 per cento) sono articolate in base al più o meno stretto rapporto di parentela tra donante e donatario.

Ebbene, in base al ragionamento secondo il quale l'imposta di donazione non può applicarsi che alla manifestazione di una capacità contributiva in capo al beneficiario di un trasferimento patrimoniale, pare possibile tassare con l'imposta di donazione solo l'attribuzione al beneficiario finale applicando l'aliquota relativa al suo rapporto di parentela o meno con il disponente.

Invece, l'atto con cui il disponente autodichiarò il trust nel proprio patrimonio e l'atto con cui il disponente trasferisce al trustee i beni del trust, affinché questi ne faccia l'uso imposto dal disponente stesso, non manifestano alcuna capacità contributiva: nel trust autodichiarato i beni sono già del disponente, nell'altro caso i beni divengono beni di titolarità del trustee, ma non incrementano di certo la sua consistenza patrimoniale, in quanto egli consegue una proprietà finalizzata all'espletamento del compito che si è obbligato a svolgere.

Se peraltro l'atto istitutivo del trust concerne beni immobili, occorre considerare l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale: cosicché, accanto all'applicazione dell'imposta fissa di registro, bisogna mettere in conto il 2% per l'imposta ipotecaria e l'1% per l'imposta catastale.

Il nuovo regime

Come si applica l'imposta di donazione ai trust

Che cos'è il trust

Il disponente

È il soggetto che istituisce il trust, un atto con cui attribuisce a un altro soggetto la gestione di un patrimonio per uno scopo prestabilito (per esempio la sua conservazione per devolgerlo a determinati destinatari al verificarsi di un dato evento o per attribuire vantaggi a terzi (beneficiari))

Il trustee

È il trustee che, con i diritti e i poteri di un proprietario, amministra i beni oggetto del trust. Le vicende personali del trustee non hanno effetto sui beni in trust

I beneficiari

Sono i soggetti a cui spetta il diritto di esigere la prestazione per cui è stato istituito il trust

Il trattamento fiscale

Imposta di donazione

Può essere applicata solo alla manifestazione di una capacità contributiva del beneficiario di un trasferimento patrimoniale: pare possibile tassare con questa imposta solo l'attribuzione al beneficiario finale, applicando l'aliquota relativa al suo rapporto di parentela con il disponente

Immobili

Se l'atto istitutivo del trust riguarda beni immobili, si applicano le imposte ipotecaria e catastale. Accanto all'imposta fissa di registro, bisogna mettere in conto il 2% per l'ipotecaria e l'1% per la catastale

Vincoli ai beni. Le modalità di trattamento

Nessun onere sul fiduciario

Dopo il Dl 262/06, anche la legge di conversione conferma che la «costituzione di vincoli di destinazione» è oggetto del nuovo regime fiscale: mediante l'imposta di registro secondo il Dl 262/06, mediante l'imposta di donazione secondo la legge di conversione. Bisogna dunque verificare quali siano gli atti interessati.

Innanzitutto, occorre esaminare il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile (introdotto dall'articolo 39-novies, del Dl 273/05, convertito dalla legge 51/06), per il quale con un «atto in forma pubblica» si può istituire un «vincolo di destinazione» tramite il quale determinati «beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela». Questo vincolo può sorgere:

- nel patrimonio del disponente, e quindi senza alcun trasferimento di diritti (si pensi al caso della coppia di conviventi che intendano destinare un'abitazione, di

proprietà di uno di essi o comune, a soddisfare i bisogni della loro convivenza, così come, in sostanza accade per il fondo patrimoniale istituito tra coniugi);

- nel patrimonio di un terzo, a cui il disponente trasferisce un bene vincolandolo alla realizzazione di un certo interesse (ad esempio: Tizio attribuisce a Cajo un immobile con il vincolo del suo utilizzo come sede di un museo per 30 anni, disponendo che, alla cessazione del vincolo, l'immobile sia attribuito in proprietà a coloro che sarebbero eredi di Tizio ove egli morisse in quel momento).

Osservando l'atto relativo al primo caso, con cui si origina il vincolo di destinazione «autodichiarato» (quello cioè che il disponente istituisce nel proprio patrimonio), non solo è difficile immaginare in questa attività una manifestazione di capacità contributiva, ma in mancanza di un trasferimento di diritti, nemmeno è possibile individuare il soggetto beneficiario dal quale desumere l'aliquota applicabile.

Con riferimento invece al vincolo di destinazione che si origina, come nel secondo caso, in connessione con un trasferimento di diritti, per applicare la tassazione occorre osservare tre distinti momenti:

- l'atto di trasferimento;
- la costituzione del vincolo in capo al destinatario del trasferimento;
- la devoluzione dei beni a favore dei beneficiari «finali».

Applicando il ragionamento già svolto per il trust (si veda l'articolo a lato), appare da scartare ogni soluzione diversa da quella di ritenere che la manifestazione di capacità contributiva si abbia solo nella devoluzione ai beneficiari «finali» (il cui rapporto di parentela o meno con il disponente permetterà di individuare l'aliquota applicabile).

Quanto all'atto di trasferimento, esso non manifesta alcuna capacità contributiva in capo al destinatario, che si trova in una condizione di «fiduciario»: deve infatti temporaneamente utilizzare il bene, segregato in un'area "riservata" del suo patrimonio generale, per un dato scopo in vista di devolverlo ai beneficiari finali. L'applicazione di una tassazione del trasferimento dal disponente al «fiduciario» diversa dall'applicazione della semplice imposta fissa, sembra avere il sapore di una duplicazione di imposte in occasione di uno stesso fenomeno giuridico, e cioè, appunto, l'istituzione di un vincolo su un dato bene in attesa della sua devoluzione a un beneficiario finale.

Da questo ragionamento consegue che non possono certo essere tassati con l'imposta di donazione atti che istituiscono vincoli di destinazione (come il fondo patrimoniale o l'accettazione di eredità con beneficio di inventario), ma che non sono certo espressione di capacità contributiva di chi li stipula.

Al Senato il decreto riparte «blindato»

Riparte questa mattina dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato l'iter parlamentare del decreto fiscale collegato alla Finanziaria (Dl 262/06), che ha ottenuto il via libera definitivo della Camera venerdì scorso, dopo il voto di fiducia di giovedì. Il testo che contiene, tra le altre norme, il ritorno dell'imposta di successione, le sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali e l'aggravio del bollo per il moto più inquinanti, dovrebbe essere approvato senza alcuna modifica. O almeno così sperano il sottosegretario all'Economia Mario Lettieri e il presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama Giorgio Benvenuto: «I tempi sono troppo stretti — spiega Benvenuto — e il ritorno alla Camera del decreto fiscale andrebbe a interferire con il dibattito sul disegno di legge Finanziaria. Eventuali

proposte di modifica al Senato potranno quindi essere accolte in un altro dei provvedimenti che compongono la manovra». Non è di questo avviso il vice capogruppo dei Verdi-Pdci al Senato, Natale Ripamonti, che assicura: «Se si vuole i tempi per apportare qualche correzione ci sono. Io presenterò degli emendamenti».

È certo di un nuovo ricorso della maggioranza alla fiducia l'ex vice ministro dell'Economia Giuseppe Vegas: «Non hanno alternative», spiega. In effetti, troppe votazioni al Senato, per una maggioranza risicata nelle commissioni e in Aula, possono rappresentare un rischio. Entro mercoledì della prossima settimana dovranno essere presentati gli emendamenti. Il Dl 262/06 dovrebbe approdare all'esame dell'assemblea tra quindici giorni.

V. Me.

Sempre agevolate le erogazioni liberali

Enti non profit, resta l'esenzione

Carlo Mazzini

Le nuove disposizioni contenute nel Dl 262/06 e nella legge di conversione all'esame del Senato relative all'imposta sulle successioni e sulle donazioni, non sembrano incidere sul regime di esenzione riservato agli enti non profit. In assenza di esplicite norme contrarie, non dovrebbe essere applicata, dunque, alcuna imposta alle donazioni o ai trasferimenti in via successoria a favore di queste organizzazioni.

Nella scorsa legislatura, l'introduzione del cinque per mille e la deducibilità fiscale delle donazioni («Più dai, meno versati») sono stati due interventi più significativi a favore del terzo settore italiano e hanno accresciuto l'appetibilità fiscale delle donazioni a favore delle organizzazioni non profit. E mentre gli enti interessati attendono il reale ritorno di cassa di queste misure (e la conferma del cinque per mille nella Finanziaria 2007), la ricomparsa della tassazione sulle successioni e sulle donazioni ha diffuso timori sull'appetibilità fiscale del terzo settore.

Il Dl 262/06, all'esame del Senato per la conversione in legge, prima delle modifiche apportate dalla Camera prevedeva all'articolo 6 un complesso meccanismo che reintroduceva l'imposizione sugli atti di trasferimento a titolo gratuito (tramite applicazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie), eventualità venuta meno con la soppressione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, operata dal precedente Governo con la legge 383/01.

Durante la conversione del decreto legge, le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno ridotto, di concerto con il Governo, la complessità del meccanismo, reintroducendo di diritto — e non solo di fatto — l'imposta sulle successioni e donazioni.

Per come è stato scritto originariamente il testo del Dl 262/06 (oggi in vigore), si fa fatica a trovare ambiti di esenzione per le organizzazioni non profit. La lettura dell'articolo 6 necessita infatti di un confronto con almeno altre tre norme di grande complessità (come quelle relative alle imposte indirette "minori").

Da questo deriva una difficoltà oggettiva nell'interpretare la reale volontà del legislatore, che ha messo in allarme gli enti non profit. La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni sembra però averselato volontà non punitiva verso il terzo settore. Nella versione licenziata dalla Camera del Dl 262/06 (Ac 1750-A), per il trasferimento di beni e di diritti per causa di morte e *inter vivos* a favore di soggetti diversi da coniugi, parenti in linea retta, parenti fino al quarto grado e affini, è prevista un'imposizione dell'8% del valore globale dei beni e dei diritti.

Bisogna capire se tra questi «soggetti diversi» siano da annoverare anche le organizzazioni non profit. La norma va letta nella sua globalità e per farlo è bene andare a combinare il dettato dell'articolo 6 del decreto legge 262/06 con le previsioni esentive dell'originario — e ancora vigente, perché mai abrogato — Dlgs 346/90 relativo all'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

IL PERCORSO

Le disposizioni vanno lette con quelle del decreto del 1990 che hanno fatto salvo il terzo settore

EQUIVOCI SUPERATI

La prima versione del provvedimento aveva lasciato il dubbio di una penalizzazione delle liberalità

L'articolo 3 del decreto del 1990 riportava — e riporta ancora — una casistica di trasferimenti non soggetti all'imposta. Qui l'elemento discriminante è il soggetto che percepisce la donazione o il lascito. Tra i soggetti compaiono lo Stato, gli enti locali, altri soggetti pubblici, le fondazioni e associazioni riconosciute che hanno quale scopo esclusivo attività come l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, le Onlus e le fondazioni di origine bancaria.

Inoltre, nello stesso articolo 6 del decreto legge in conversione, il comma 4 dispone l'applicabilità, ove compatibili, delle disposizioni previste dal Dlgs 346/90. Poiché non si rilevano cause ostative alla conferma dell'esenzione per i soggetti non profit, è da ritenersi, in assenza di esplicita norma contraria, che l'esenzione continui a operare, e che quindi non si debba applicare alcuna imposta alle donazioni o ai trasferimenti in via successoria a favore delle organizzazioni del privato sociale.



STORIE VERE

Pietro F., direttore di un'impresa di pannelli truciolati, è nei guai: l'addetto alla levigatrice è malato. Bisogna subito scovare un sostituto capace tra 250 operai, se no saltano i tempi di consegna.

Avete anche voi un problema difficile come questo? Noi sappiamo come fare. Chiamateci al numero 800 011 001.

INAZ
INNOVAZIONE AZIENDALE